

SENTENZA 3070/12
CRONOLOGICA 10038

Repubblica Italiana REPETITORIO 6969

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Firenze

Sessione Terza Civile

composto dai Magistrati:

Dr Alberto Cappelli - Presidente

Dma Anna Primavera - Giudice

Dr Francesco Fontini - Giudice rel.

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile n. 18265 / 2007,

promossa da:

con gli avvocati R. Polloni, G. Del Sepio
e A. Fabbi

attaccata

contro

(ora fatti sp.t)
con l'avv. Giuseppe Vettori

consunta

in ordine a:

intermedietime, finanziarie.

Fatto e diritto

Le domande in tema di ipotesi proposte dall'attrice nei confronti delle quali sono quelle precise in otto di citazione e reiterate nell'istanza di finzione di rubrica di cui all'art. 8 del d. leg. n. 5/2003, come descritte nel decreto di finzione di rubrica al quale si rinvia.

Ese ottengono a una operazione di acquisto di motori Argentina 9% 00/005 DUSP 8055 KFQ33, per un autovechi di € 102.868,00, effettuata il 24 maggio 2000 (doc. 2 Giambastiani).

Nell'atto di citazione l'attrice sponda che, all'epoca delle suddette operazioni, era consapevole prima di cognizioni in materia boristica e finanziaria; che, nel maggio 2000, volendo invocare i propri ripari, si era rivolta alla fiscale (San Martino in Freddana) delle quali manifestando

al funzionario Sandro Rottemi che
aveva rientrato ed era stato chiamato
mentre stesso e a capitolare garantito;
che il Rottemi, alla presenza del
padre dell'etnia ()
consigliò l'acquisto di obbligazioni
argentine, titoli di debito emanati
dalla Repubblica Argentina, che
egli illustrò generosamente come
tanto rinni che lui stesso li
aveva acquistati; che il funzionario
entrasse da il capitale dell'etnia
era garantito, con un ottimo ren-
dimento e che non correva alcun
pericolo. Sempre secondo la
(), il dipendente

della Banca aveva omesso di
informarla sulle caratteristiche
del prodotto finanziario, sulle
nature dell'operazione e sui suoi
rischi; non si era preoccupato
di seguire informazioni dai clienti
al fine di valutare le adeguatezze
dell'operazione in rapporto alla
situazione patrimoniale, né, sempre

secondo la Giurisprudenza, le cui seguenti
sono proposte informative delle
caratteristiche dello strumento
finanziario proposto.

La Banca investita contestava
quanto dedotto dall'Atto e
affermava che il proprio comporta-
mento fu più che semplice
dal momento che aveva meno
comunque in qualche l'Atto
sulla problematica dell'operazione.

A questo punto si deve osservare
che secondo l'art. 21 D. Lgrn. 58/1998,
integrato dagli articoli 28 e 29 Regola-
mento Consob 11522/1998, l'ente
abilitato deve: informare in modo
appropriato ogni investitore dei rischi
in via generale discendenti dall'
investimento in strumenti finanziari;
 fornire all'investitore informazioni
eseguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione o dello specifico
servizio. Modellare l'esecuzione
del predetto adempimento in =

formativo in ragione delle particolarità relative al singolo rapporto con l'investitore, così da rendere il contributo informativo idoneo a porre il risparmiatore nelle condizioni di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o disinvestimento, alla luce delle caratteristiche personali dell'investitore medesimo: informare il risparmiatore, il quale intende procedere a una operazione inadeguata al proprio profilo di investitore, circa l'inadeguatezza dell'operazione programmata e deve dare corso alla stessa soltanto in presenza di espresa ordine scritto del cliente in tal senso.

Essimondo gli atti di cassa, si può notare che non risulta un ordine di acquisto sottoscritto dalla Gremberghen. Risulta, come si è accennato, soltanto il fisso bollato in data 8 maggio 2002, con data

valuta 24-05-2000 (doc. 2) ...
.). Poi resulta un contratto-
quadro, più precisamente un
contratto di intermediazione mo-
bilare in data 4-02-2002 (doc.
2 Banca), e cioè successivo
all'acquisto dei titoli argentini.
Quindi, al momento dell'operazione
finanziaria, mancava un contratto-
quadro salvo. Non è sufficiente
la mera affermazione di averlo
messo.

Secondo l'art. 23 TUIF i contratti
vanno redatti per scatto; e nei casi
di mancenza delle forme prescritte
il contratto è nullo. E, sempre
secondo l'art. 23 TUIF, spetta ai
soggetti abilitati l'onere delle
prove di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.

Si tratta di forma scritta ad
substantiam.

La mancanza di un contratto-quadro
determina le nullità degli ordini
di operazioni in strumenti finanziari

effettuati necessariamente - Tale nullità non è sanabile in tempo necessario e siffatto vizio è irreversibile in ogni stato della causa -

Il requisito delle forme scritte è previsto espressamente per il contratto quadro, e non anche per i simboli negozi anche in esecuzione del rapporto, la quale necessariamente trae la sua forza nel contratto quadro; tuttavia la nullità del contratto quadro, per mancanza della necessaria forma scritta, comporta la conseguente nullità dei simboli contratti, i quali costituiscono esecuzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria.

Nella vicenda de qua la redazione scritta del contratto quadro è avvenuta in tempo necessario all'operazione finanziaria, risultando con un'inversione contro legge della successione cronologica degli atti costituenti

l'intermedesima finanziaria relativa
ai valori miliari per cui è cessa.

Pertanto va dichiarata la nullità
del contratto di intermedesima miliare
in data 4-2-2002 in quanto successe
all'operazione finanziaria, delle
quali del resto manca anche
un ormai scritto, oltre alle
sopra accennate avvertenze
che la Banca era tenuta a
fornire. Inoltre la Banca
va condannata a restituire la
somma di € 102.868,030, per la retroage-
zione delle eventuali edite incaricate.

Le spese riguardo la raccomandazione,
come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze
definitivamente pronunciando,
dichiara la nullità del
contratto di intermedesima milia-
re in data 4-02-2002 fra
la - S.p.A. e
P... - " - o =
condanna la - - - - - S.p.A.

(ora 1 - 5/A)
a restituire all'attrice la somma di €
diciaduemilaottocentosessantotto / 030,
per la restituzione delle eventuali
cedole incassate;
condanne la medesima Banca
a rimborsare alla medesima
attrice le spese di giudizio,
liquidate complessivamente in
€ 14.933 (di cui € 1322 per denuti;
€ 12.000 per oneri; € 12,50 per
spese imponibili ed € 1598,64 per
spese generali 12%), oltre
accennati di legge.

Così deciso
in Firenze addì 4 luglio 2012
Il giudice est.
Elio Eusepi

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi

17 Preside parte
Eusepi

